

54 Successione della Ricerca

"versino" e da Fi Lorenz Giuseppe i quali, ben conosciuto l'imputato - l'uno per aver fatto da testimone alla richiesta delle pubblicazioni civili del matrimonio e alla celebrazione del matrimonio stesso, l'altro per rapporti avuti precedentemente (erano stati detenuti insieme nelle carceri di Salerno a causa dei moti dell'E.V.I.L., "2, 41") come pure per avere partecipato alla festa nuziale - non avevano bisogno di vederne la fotografia per identificarlo, né potevano scambiarlo per il cugino Sciorino Giuseppe. Ma altri elementi concorrono a dare piena tranquillità sulla certezza della identificazione.

Tinervia Francesco descrisse Sciorino Iasquale quasi fedelmente, ponendo in evidenza una nota sognalitica particolare, quale i "capelli corti e le ciocche ondulati" (v. n.22, I, b), nota che confermò al giudice istruttore con l'accenno ai "capelli ricci" (E, 92), e dando risalto ad una circostanza essenziale, quella che in contrada Cippi esse si teneva sempre accanto al Giuliano che gli parlava con confidenza e con affabilità.

Tinervia Giuseppe lo descrisse, è vero, ai carabinieri come dai "capelli neri ed ondulati" (v. n.23, IV, b) e non ripeté la descrizione al giudice istruttore; ma si trattò di una evidente inexactezza di ricordo circa il colore dei capelli poiché egli precisò che lo chiamavano "ino" e parlò contemporaneamente della presenza di un altro giovane che chiamavano "Tinuzzo", riconosendoli senza equivoco entrambi nelle rispettive fotografie.

Nell'interrogatorio giudiziale invece parve faro

confusione tra Rino e Linuzzo: "nella fotografia della carta d'identità n. 321 del Comune di S. Cipirrollo - egli disse - intestata a Sciotino Giuseppe di Iannucle, che la S.V. mi esibisce, riconosco perfettamente il giovane chiamato "Rino" che pervennero a Cipri dalla parte di S. Giuseppe Jato; nella fotografia di un giovane con pastrano accanto a Giuliano Mariana, a me ben nota (cioè in quella di Sciotino Ia-squale) riconosco quell'altro giovane venuto dalla parte di S. Giuseppe Jato che Giuliano chiamava "Linuzzo" (E, 114). Tuttavia l'identificazione è ugualmente esatta.

Terranova Antonino di Salvatore similmente incerto nella stessa incertezza segnalatice (v. n. 29, III, b), ma riconobbe Sciotino Iasquale nella fotografia, precisò che lo chiamavano "Rino" e poco in rilievo anche lui la circostanza che "stava sempre vicino al Giuliano".

Buffa Antonino reso al riguardo dichiarazioni coerenti ed ineccepibili (v. n. 10, II, b): parlò della presenza di entrambi dando esatte indicazioni dell'uno e dell'altro, siccome avuto dal Candela; ripeté anche al giudice istruttore di aver notato che a Cipri ciertino Iasquale si teneva in compagnia del Giuliano (E, 137); lo riconobbe senza tema di errore nella fotografia, mentre restò incerta sulla identificazione fotografica di Sciotino Giuseppe, il che dà la misura della serietà e della obiettività della indagine.

Russo Giovanni mostrò di conoscere Sciotino Iasquale: lo indicò per nome, chiamandolo anche lui

"Pinuzzo Sciortino da S. Cipirrello, cognato di Giuliano Salvatore", di tal che i verbalizzanti ritenevano superfluo procedere al riconoscimento fotografico; indicò anche l'altro come "uno conosciuto di 70 anni circa da S. Giuseppe o da S. Cipirrello" e lo identificò nella fotografia di Sciortino Giuseppe (v. n. 1).

Cristiano Giuseppe, infine, asserì soltanto di aver veduto a Cippi pure dei "forstieri (cioè non di Montalopre) di giovane età"; ed è interessante ricordare (v. n. 32, III, b) che, invitato ad osservare le fotografie, mentre non fu in grado di identificare Sciortino Pasquale, ravvisò nella fotografia di Sciortino Giuseppe le sembianze di un giovane forestiero, veduto a Cippi e tra i ricevimenti della "Bazzuta", ch'uno dei compagni aveva chiamato "lino".

Cra, nel presente dibattimento, Terraneva "Cacaova" ha chiarito che Sciortino Giuseppe veniva solitamente chiamato tanto "lino" quanto "inuzzo"; ed ha precisato pure che, ai tempi dell'E.V.I.S., Sciortino Pasquale era conosciuto come "lino Sciortino" (E/1, 96 r), senza tuttavia escludere che più facilmente fosse chiamato anche "l'inuzzo"; ed in tal modo difatti l'ha chiamato Di Lorenzo Giuseppe allorché il 21 ottobre 1917, confermando la sua ritrattazione, testualmente disse: "nulla so della riunione di Testa di Corso e del discorso che vi avrebbe tenuto Sciortino Pasquale inteso "l'inuzzo"" (F, 21).

La coniugazione adunque tra "lino" e "pinuzzo" è soltanto apparente dato che entrambi gli Sciortino venivano chiamati nell'un modo o nell'altro; e l'erroneo ricordo del colore dei capelli avuto sia da Cinervia Giu-

sope che da Terranova Antonino di Salvatore non vale a scuotere l'attendibilità del riconoscimento perché l'esattezza della identificazione è avvalorata dal tratto familiare ed affabile che il Giuliano aveva verso colui che così hanno ravvisato nella fotografia di Sciortino Pasquale.

La disamina che procede dimostra senza ombra di dubbio che a Cippi ed a Portella andarono entrambi, il che, mentre per un verso elimina in radice la possibilità del supposto scambio di persona, toglie per l'altro validità all'argomento di natura psicologica e morale di cui l'appollante ci è fatto scudo per censurare la sentenza e negare la propria colpevolezza: la sicura partecipazione alla festa del lavoro in Portella della Ginestra dello zio Pasquale Sciortino, sindaco comunista di S. Cipirrello, e la conseguente impossibilità di sparare su quella gente.

Invero la Corte osserva che se il timore di uccidere o di ferire lo zio non fu operante per Sciortino Giuseppe, semplice gregario ed esecutore di ordini, meno ancora poteva esserlo per Sciortino Pasquale che quel delitto era concorso ed organizzato nella cicca furia di una passione di parte; la quale si rispecchia ancor più direttamente nelle parole pronunciate nella riunione di "Belvedere o Testa di Corsa" dove, in sostituzione del capo della banda, rinfermò la necessità di continuare la lotta da questi intrapresa contro i comunisti fino a farli scomparire dalla Sicilia.

E' impossibile negare veridicità alla confessione

del Di Lorenzo tanto lo parolo dallo stesso riferito, siccome dette dallo Sciortino, riferiscono alla personalità di questo imputato, indicative come sono di un metodo di lotta che, pur concordio, si riannoda al disegno operativo che fu proprio dei noti dell'U.V.I. S.; e come allora si dette inizio alla guerriglia nell'intento di suscitare la sollevazione dell'Isola, così ora a "Belvedere o Testa di Corsa" si annuncia che è in programma la distruzione di tutto lo ecdi del partito comunista esistenti nella zona d'influenza della banda per incitare gli avversari del comunismo a fare altrettanto nelle altre provincie (v. n. 27).

Attualmente i primi giudici hanno ricordato anche tali attentati alla decisione del Giuliano: dopo la rappresaglia di Borgetto, lungo la via del ritorno a Montolopre, Cucinella Giuseppe spiegò a Capicassa Vincenzo che così avevano agito perché tali erano gli ordini impartiti dal Giuliano (L. 81), la qual cosa il Fretti, che pure partecipò all'azione, aveva subito intuito; Terranova "Cacciova" affermò più volte in primo grado lo stesso concetto (R. 32; V/2, 703); e del resto basterebbero a dimostrarlo i manifestini a stampa rinvenuti dopo gli attentati tanto a Martinico, quanto a Carini (v. n. 24), manifestini che il predetto Terranova ammise di aver visti, insieme ad altri che non furono lanciati, nelle mani del Giuliano (V/2, 703). Il portavoce, a "Belvedere o Testa di Corsa"; della decisione del capo della banda fu lo Sciortino che la manifestò ai convenuti, così come egli stesso pensava e sentiva, e di poi concorse ad attuarla

nell'azione compiuta a S. Giuseppe Jato.

Le chiamate di corredo provenienti da S. Lorenzo Giuseppe e da Russo Cicucchino, considerate nel quadro delle altre risultanze, offrono la prova convincente e sicura della partecipazione dello Scirtino a tali fatti.

Riservando per coordinazione logica al momento opportuno l'esame degli altri motivi di gravame, può rilevarsi intanto che pienamente fondata si palesa la collanza che concerne l'assoluzione per insufficienza di prova dal reato di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta di cui alla lett. N delle imputazioni (v. n. 54, IV, 2).

Alla stregua di quanto, in merito a tale reato, si è avuta occasione di esporre in altra parte della presente sentenza è chiaro che, se pure non vi sia la prova che, nell'allontanarsi con i suoi corrieri da S. Giuseppe Jato, lo Scirtino non abbia sparato alcuno dei colpi di mitra che in quella circostanza furono esplosi, nessuna prova del pari esiste, all'infuori di una vaga presunzione, che anche lui abbia sparato e che con qualche probabilità uno dei suoi colpi possa aver raggiunto la Rizzo.

In tale situazione, su conforme richiesta del P.M., appare giusto alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, mandare assolto lo Scirtino della imputazione sudetta per non aver commesso il fatto.

73. - A) L'impugnazione di Candela Vita è fondata solo parzialmente.

Valutando gli elementi di prova eserci a carico

della stessa, correttamente i primi giudici hanno in punto di fatto affermato che qualche giorno prima della strage di Portella ella aveva ospitato per alcune ore nella propria abitazione, unitamente al fratello Candela Rosario, i latitanti Terranova Antonino fu Giuseppe e Pisciotta Francesco (v. n.53, II, 11).

Il fatto è inopponibile: la stessa Candela, pur assumendo di ignorarlo, non ha escluso che potesse esserci verificato a sua insaputa in uno dei giorni della fine di aprile 1947, che dapprima non precisò (v. n.53) e di poi indicò nel 27 aprile (v. n.41, III); ma la realtà è, come risulta dalle dichiarazioni di Buffa Antonino e di Pisciotta Vincenzo, che il fatto avvenne la sera del 29 aprile e che la Candela era in casa quando costoro vi furono chiamati, tanto che il fratello la fece allontanare per poter parlare con loro liberamente.

Nonostante, la Corte deve rilevare che nel semplice fatto di aver dato breve ricatto in casa sua a Terranova Antonino, a Pisciotta Francesco ed a Gucinella Giuseppe - dappoichè anche questi interverno a quella riunione - non si realizza il delitto di favoraggioamento personale. Costoro erano ricercati dalla polizia giudiziaria sotto un duplice profilo: per la loro appartenenza alla banda armata costituita dal Giuliano e per i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso della banda; e, mentre in relazione al primo non può avversi favoraggioamento, stante la permanenza del delitto di associazione o di banda allorchè ai modestimi fu dato ricatto, tale reato potrebbe avversi in relazione a secondo scopo che l'ospitali-

ta fosse stata loro concessa per aiutarli ad eludere le investigazioni dell'Autorità oppure a sottrarsi alle ricerche della medesima.

Ciò infatti i primi giudici hanno supposto, ritenendo che, nel darsi convegno in quella casa, essi obbligio in animo di sottrarsi alle ricerche dell'Autorità durante la permanenza nell'abitato, ma è una supposizione che contrasta con le risultanze del processo le quali danno evidenza ad un fatto certo, di cui già si è detto (v. n. 10), al fatto cioè che i banditi montalopriani riuscivano a vivere quasi permanentemente intorno a Montelepre, ad introdursi nelle loro case, ad agirarsi persino temerariamente in carte ore per l'abitato, nonostante l'azione rigorosa e continua da parte delle forze di polizia per arr starli.

La ragione per cui essi si portarono in casa della Candela è nota ed è certo che non avevano bisogno di quel ricatto per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità durante la permanenza nell'abitato, poiché appena pochi giorni prima si erano riuniti in casa Giuliano e, secondo si è appreso da Russo Giovanni, inteso "Vera-no", in quel medesimo torno di tempo èi dettero convegno anche in casa del Ferranova; d'altra parte in tale situazione, è per lo meno assai dubbio che la Candela, ospitandoli, avesse la scienza di prestare loro l'aiuto di cui si tratta.

Il reato di favoreggiamento, pertanto, non succi-
ste; ma ciò non significa che il fatto della Candela
non costituisca reato. Il dare ricatto sia pure per
breve tempo a taluno dei componenti di un'associazio-

210

ne per dolinquere, fuori dei casi, come è nella specie, di concorso nel reato di associazione o di favoreggiamento, configura l'ipotesi delittuosa di ascesa agli associati prevista e punita dall'art. 418 c.c..

In tali casi va giuridicamente definito il fatto ascritto all'appellante in titolo di favoreggiamento personale; e, poiché il reato è compreso nel generale beneficio di cui all'art. I del D. l. 19 dicembre 1954 n. 382 e non ricorrono cause di esclusione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato di non doverci procedere contro Candela Vita per estinzione del reato a causa di amnistia.

B) Non è fondata invece e va respinta l'impugnazione di Cucchiara Pietro.

La falsità testimoniale del redensino posta in essere con tanta ricolta ostinazione (v. n. 15) non consente dubbi sulla sussistenza del dolo il quale consiste nella consapevole volontà di affermare il falso.

Il comportamento mendace del Cucchiara fu manifestamente motivato dal timore, del tutto infonato, di essere coinvolto nella responsabilità che si attribuiva al Troia avendo partecipato alla riunione tenutasi a Maggio il 28 aprile 1947 (Maggio o Caggio era uno dei luoghi battuti dalla banda Giuliano, v. n. 3); ma questo stato soggettivo, mentre non realizza alcuna delle esigenze previste dalla legge (art. 54, art. 204 c.p.) non vale ad escludere neanche la volentericità dell'azione. Esso è un indice tuttavia della gravità della tensione degli animi che dovette rivelarsi in

551

inquadra nel risentimento esplosivo nell'ambiente per la vittoria riportata dal Blocco del popolo nei comuni di Piana degli Albanesi, S. Cipirrolle, S. Giuseppe Jato (v. n. 10), risentimento che caratterizzò l'atmosfera nella quale avvenne il delitto di Portella della Ginestra.

74. - I) - Dopo quanto si è avuto occasione di esporre, nella prima parte della presente sentenza, intorno alla personalità del bandito Giuliano non si può disconoscere che questi avesse creato intorno a sé un clima di suggestione e di terrore sul quale fondava la propria potenza.

Se è vero che taluni, attratti dalle sue gesta e dal mito di eroe epico e cavallaresco, abilmente suscitato durante i moti dell'E.V.I.S., aspiravano a far parte della banda e servivano il Giuliano chi per compiacenza e chi per il loro (v. n. 2), è vero pure che non pochi in Montelepre ed altrove, in Montelepre soprattutto, lo assistevano e gli obbedivano per paura, una paura che si alimentava dalla sua sanguinaria criminalità. L'omicidio di Belluto Angela ed il tentato omicidio di Spica Giovanni, l'uccisione del carabiniere Saccano, l'omicidio dei fratelli Misuraca, l'eccidio di Balleotto, l'uccisione dei coniugi Fricella, la strage di Bellolampo (v. n. 5 e n. 4) - per citare alcuni degli episodi più impressionanti avvenuti prima e dopo la strage di Portella della Ginestra - sono, quale ne sia stato il motivo, manifestazioni chiare e terrifiche della sua capacità cri-

minosa, le quali lasciavano intendere ad ognuno la gravità del pericolo cui si esponevano coloro che, in un modo o nell'altro, gli si opponevano o non riconoscevano la sua volontà.

Il Gen. Luca, depонendo in dibattimento, ha dichiarato constargli che, a seconda dell'azione da compiere, il Giuliano solleva reclutare per l'occasione altre persone che poi rimandava a casa; "mentre dovevamo subire salvo rappresaglie sui familiari" e che "nessuno curò di reazione si verificò perché tutti ubbidivano" (V/6, 107 GES).

Questa situazione, che non può essere sottovalutata, ha indotto i primi giudici a considerare con senso di profonda umanità la condizione nella quale vennero a trovarsi i piccotti per l'invito rivolto loro dal Giuliano a mezzo degli altri banditi ed a rassicarvi gli estremi dello stato di necessità.

L'errore della sentenza imputata è soltanto quello di averli posti tutti sullo stesso piano, senza fare distinzioni, ad esempio nominando anche Giuseppe Di Lorenzo che non era un "picciotto"; sotto questo aspetto la censura messa dal Pubblico Ministero è fondata, ma sarebbe altrettanto erroneo e lontano dalla verità fermarsi alle apparenze per riversare su tutti la posizione che è propria e particolare di taluno, senza tener conto, nella valutazione della loro condotta, delle condizioni dell'ambiente.

Al riguardo giova notare che, nella deposizione istruttoria, il M. I. Gentucci, accorciando al metodo della investigazione, disse: "a tutti gli imputati ho rivolto delle esortazioni a dire la verità nel loro interesse

perchè il Giudice, data la loro giovane età, avesse potuto, ove possibile, essere clemente nei loro riguardi. Ciò anche perchè dalle confessioni avute da alcuni di essi risultava lo stato di cattivazione morale al quale non potevano contrarsi per la rifiuta e le feroci esercitata dal Giuliano verso la popolazione di Montelepre" (D, 492).

La quale affermazione non coprime - come diversamente spina il P.M. nei suoi motivi di gravame - un convincimento personale del Santucci, ma rispecchia una situazione obiettiva che il Santucci conosceva per lunga esperienza, avendo comandato il Nucleo Mobile dei Carabinieri di Montelepre dal giugno 1945 al giugno 1947, fino a quando, cioè, il Ten. Col. Paolantonio, informato da Salvatore Ferrari, inteso "Fra Mavolo", che il Giuliano aveva ordinato ai fratelli Iannello e ad altri gregari della banda di eliminarlo, non ne dispone il trasferimento al Nucleo Centrale di Palermo per impedire che la rappresaglia fosse attuata (V/C, 719).

Di guisa che, affermando dinanzi ai primi giudici - come egli ha fatto (V/C, 401) - che "Giuliano Salvatore era il terrore del paese di Montelepre", il testo Santucci ha detto una verità accertata e controllata nell'esercizio della sua attività funzionale; una verità che, del resto, traspare altrimenti dappoichè solo in uno stato di soverchiante paura, diffuso in un'atmosfera appesantita dalla caligine dell'oscurità, può trovarre spiegazione la rassegnata condotta di coloro - e sono tanti - che hanno preferito sopportare le durezze del confino di polizia anzichè ribollarsi alla "nefasto

autorità del capo bandito (v. n. 4).

In tale situazione di ambiente lo stato di contrazione morale, accennato o semplicemente adembrato dai "picciotti" nelle loro confessioni, non può senz'altro considerarsi un copodicente di difesa. Non basta rilevare, per dedurne la libera ed entusiastica adesione di tutti allo invito, che il Giuliano aveva bisogno, al fine di assicurarsi il successo, di gregari audaci, obbedienti e fedeli; che nella riunione di "Pizzo Veraceno" aveva ordinato ai suoi associati di scegliere gli auxiliari fra compaesani fidati; che i "picciotti" prescelti erano legati ai banditi da vincoli di parentela e di amicizia; dappoichè cotesti vincoli, lungi dal proteggerli, potevano risolversi - ove i prescelti non avessero avuto la vocazione delittuosa dei loro parenti ed amici - in una fonte di coazione maggiore per un duplice pericolo di rapprovaglie in caso di rifiuto, sia da parte del capo della banda, sia da parte degli stessi parenti ed amici esposti al rischio di cader in disgrazia.

Benchè quasi tutti i "picciotti" ignorassero l'impresa cui erano chiamati a partecipare (salvo, forse il Pretti e Sapienza Vincenzo con i quali Cucinella Giuseppe fu più largo di notizie) certamente tutti sapevano o, comunque, potevano intuire che trattavasi di un'impresa delittuosa, giacché, come acutamente nota la sentenza impugnata, "dove era Giuliano non poteva esservi che un delitto da preparare o da compiere"; è neanche hanno fondamento quelle allegazioni di inettitudine al maneggiaggio delle armi fatte per annullare ed attenuare il maggiore pauroso del rispettivo apporto, in quanto i "pic-

"ciotti" furono ingaggiati per dare all'azione di fuoco una più impressionante potenza (come appare dalle parole del Giuliano ai quattro cacciatori: "dicate ai chierici che eravamo cinquecento") e, per fronteggiare l'eventualità di una pronta reazione delle forze di polizia che potevano essere affluite a Fortealla, per misure di sicurezza dato il fermento esistente nella zona.

Ma, se ciò dimostra che tutti speravano e che certamente spararono posti, così come erano, sotto il controllo degli affiliati alla banda, non prova affatto una loro libera ed entusiastica adesione al delitto e non esclude la sussistenza dello stato di nec smith che ha quale suo presupposto la volontarietà della condotta necessitata.

Per valutare in modo adeguato alla verità lo stato psicologico nel quale ciascuno versava occorre innanzi tutte tenere presenti le dichiarazioni rispettivamente resse tanto ai carabinieri, quanto al giudice istruttore.

Tincivia Francesco fu ingaggiato da Cagli "Reversino", che gli rappresentò le gravi conseguenze cui si esponeva in caso di rifiuto, e si determinò a seguirlo a "Cip. 1" per paura di rappresaglie ben sapendo che uomo questi fosse (v. n. 22, l. a) e nel confermare tale accunto al giudice istruttore proruppe in pianto e disse: "mi ha rovinato "Reversino" e ci sono state per paura" (E, 94).

La sincerità del Tincivia trarre dalle sue parole ed è interessante cogliere nella sua confessione giudiziale il tono imperativo col quale il capo della banda

216

ordinò loro di inciare la marcia notturna e l'informazione avuta: "camminate - questi discorsi - c'è poco da studiare, non guardate né avanti, né indietro; io - aggiunge il Tinervia - non ho nulla obbligato per la paura..... ippauriti come no erano mio fratello Giuseppe, ippino Sapienza e Torranova Antonino, mi non abbiano osato dire nulla per paura di Giuliano" (v. 32, r.).

Tinervia Giuseppe fu ingaggiato da Cuccinella Giuseppe tramite Sapienza Vincenzo che solitamente all'invito del Giuliano gli trasmette lì stato d'animo che egli stesso aveva e lo consigliò ad andare per evitare "scommesse" (v. n. 29, IV, a); e di quali scommesse si trattasse chierì poi al giudice istruttore precisando: "dapprima risposi che non sarei andato, però il Sapienza mi disse che il Giuliano minacciava gravi rappresaglie per coloro che non sarebbero andati" (v. 110). Del resto anche nel confronto stra judiziale con Russo Giovanni egli disse che, al pari di tanti altri compaesani e coetanei, non aveva potuto esimersi dall'obbedire all'ordine di quel "disgraziato" di Giuliano (v. n. 1).

Sapienza Giuseppe di Tommaso ebbe l'invito a mezzo del Fratti che lo consigliò ad obbedire perché in caso contrario il Giuliano non ci sarebbe "passato sopra", vale a dire si sarebbe vendicato (v. n. 29, II, a). Nella confessione giudiziale chiarì ancor meglio la pressione psicologica sotto cui era determinato: il Fratti, suo amico d'infanzia, l'aveva coortato ad andare a "Cipro" per evitare un "brutto nubio" ed egli conosceva personalmente Salvatore Giuliano avendo "frequentato insieme il corso pre militare" (v. 26). Un rifiuto avrebbe

be avuto il significato di una riprovazione e forse pure di un'ostilità.

L'usso Gioacchino fu invitato a "Cippi" da Terranova Antonino di Salvatore, che agiva certamente per incarico di Giuseppe Pascatempo, e fu invitato ad accettare se voleva aver salva la vita; avvertimento grave che lo turbò profondamente poiché attraverso l'episodio occorso allo zio Spica Giovanni (v. n. 8, a) gettava calutare le conseguenze di una disobbedienza al Giuliano (v. n. 37, I, a, f), più volte nei suoi interrogatori giudiziali il "usso" sostenne di essere andato all'affurata di "Cippi" per paura delle rappresaglie del capo bandito (E, 131, 122).

Terranova Antonino di Salvatore comunicò al "usso" quelle medesime preoccupazioni per le quali egli stesso si era determinato ad accettare l'invito ed a renderne latore. Alle sue titubanze, alla sua preghiera di toglierlo d'imbarazzo, Pascatempo Giuseppe rispose inflessibilmente che se non avesse voluto morire avrebbe dovuto accettare senza fiato (v. n. 37, II, a); e nella confessione giudiziale, confermando la coazione psicologica subita, precisò che al suo rifiuto il Pascatempo aveva insistito dicendogli che se non avesse obbedito il Giuliano l'avrebbe "cappellito nel fosco più profondo" (E, 115).

Sapienza Vincenzo spiegò, è vero, di aver agito per fini politici, ma assai di essersi pure risoluto al delitto sotto l'incubo di gravi rappresaglie alle quali non avrebbe potuto sottrarsi in caso di rifiuto (v. n. 37, II); e confermò al giudice istruttore di aver accettato l'invito per paura di Cucinella Giuseppe "notoriamente bandito e capace di tutto" (E, 76). Non vi è